



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA FONDAZIONE FIGINI NAYMILLER PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO	Nr. Progr.	104
	Data	26/08/2021
	Seduta NR.	33

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno VENTISEI del mese di AGOSTO alle ore 16:15 convocata con le prescritte modalità, IN VIDEOCONFERENZA MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
TOTALE Presenti: 6		TOTALE Assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA FONDAZIONE FIGINI
NAYMILLER PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'asilo nido è un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare;
- l'attivazione del nido deve essere concordata con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio;
- il D.P.R. 275/1999 e la Legge Costituzionale n. 3/2001, nel sancire la rilevanza costituzionale dei principi dell'autonomia scolastica, attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà, nell'ottica di una collaborazione istituzionale volta a improntare il piano dell'offerta formativa alle "esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale", valorizzando il concetto di programmazione territoriale dell'offerta formativa" (art. 3, comma 2) e il principio di adeguatezza della stessa rispetto "ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti" (art. 1, comma 2);
- l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 stabilisce che "Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", evidenziando un ruolo di organizzazione delle richieste territoriali e di supporto alle risposte da parte delle Istituzioni scolastiche, anche alla luce dell'art. 8, comma 4, del D.P.R. 275/1999, a mente del quale "la determinazione del curriculum tiene conto delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.";
- il Comune accoglie la necessità di costruire un modello pedagogico condiviso per l'erogazione del servizio del nido, tale da garantire un servizio con forte valenza educativa, inserito in un contesto che realizzi una costante attenzione allo sviluppo delle potenzialità del bambino;
- la Legge n. 328/2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" all'art. 1 comma 4 statuisce che *"gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di attività sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- l'Asilo Infantile Franca Caccia Sacco- Nido Millefiori ha gestito in continuità lo sviluppo sul territorio del Comune di Busto Garolfo e nei territori confinanti, dell'educazione per l'infanzia attraverso un rinnovato e rispettoso rapporto con l'Ente Comunale;
- il Comune di Busto Garolfo intende usufruire dei servizi svolti dal NIDO in modo tale da poter garantire ai propri utenti una maggiore disponibilità di servizi di promozione dell'infanzia dai tre mesi ai tre anni aderendo anche ai finanziamenti Regionali di Nidi Gratis;

- che la Fondazione “FIGINI NAYMILLER” esercita, nella propria sede di Busto Garolfo, attività di istruzione prescolare (Scuola Infanzia), nonché attività di Asilo Nido (“Franca Caccia Sacco- Nido Millefiori”);
- che la gestione dell’Asilo Nido è autorizzata con Decreto 1/4/1983 n. 84/83 del Presidente della Regione Lombardia;

Vista la Legge Regionale 12.03.2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”, ed in particolare l’art. 4 che prevede tra i compiti delle unità di offerta sociale la promozione di azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriale e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

Richiamati gli intenti programmatici del DUP, in cui è contenuto l’obiettivo di “Prosecuzione nel sostegno e nella collaborazione con la Fondazione Figini, in base alla convenzione vigente, per un rilancio del servizio asilo nido”;

Considerata l’importanza che il servizio asilo nido gestito dalla Fondazione Figini Naymiller, riveste per le famiglie bustesi, per conciliare tempi di cura dei bambini e di lavoro dei genitori e fornire un adeguato spazio educativo e di crescita per i bambini stessi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 24.10.2017, con cui si realizza il rinnovo della Convenzione tra il Comune di Busto Garolfo e la Fondazione Figini Naymiller per il servizio asilo nido sino al 31.07.2018 e la delibera di CC in cui si approva la convenzione fino al 31/07/2021;

Considerato il percorso di confronto tra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione, che ha portato alla costruzione di una convenzione condivisa, come da comunicazione pervenuta dal Presidente della Fondazione Figini Naymiller il 13.07.2018 n prot. 15739 e preso atto delle modifiche suggerite dal CDA con mail del 13/08/2021;

Vista la bozza di nuova convenzione tra il Comune di Busto Garolfo e la Fondazione Figini Naymiller per il servizio asilo nido, che avrà durata triennale ovvero sino al 31.07.2024 e che allegata alla deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri allegati in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 18.08.200 n. 267 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la convenzione tra Comune di Busto Garolfo e la Fondazione Figini Naymiller per il servizio asilo nido per un periodo di tre anni educativi, ovvero fino al 31.07.2024;
2. Di dare atto che la Responsabile dell'Area Promozione della Persona con propri atti di determinazione provvederà:
 - ai sensi del vigente Regolamento, alla quantificazione della spesa per i contributi a favore delle famiglie per l'integrazione delle rette di frequenza al nido;
 - all'erogazione del contributo annuale omnicomprensivo di € 7.250,00 a favore della Fondazione Figini Naymiller imputato al cap. 10454/292 dei rispettivi bilanci;
 - all'assegnazione di educatori per garantire attività di sostegno a favore di bambini con handicap psico – fisico, in base alla L 104 del 05.02.1992, tramite il servizio di educativa scolastica di Azienda So.Le;
 - a valutare l'opportunità di erogare contributi straordinari, su richiesta della Fondazione Figini Naymiller, per ipotetiche opere straordinarie ed indispensabili al Lo Statuto Comunale;
 - ad impegnare l'integrazione per il pre e post scuola su rendicontazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^ comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 104 DEL 26/08/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **104** del **26/08/2021**

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA FONDAZIONE FIGINI NAYMILLER PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 25/08/2021

IL RESPONSABILE DI AREA
MARINELLA ZAMBRANO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 25/08/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano Sede: P.zza A. Diaz, 1 –
Tel. 0331.562011 Cod. Fisc. E part. IVA: 00873100150
Indirizzo Web: www.comune.bustogarolfo.mi.it
E-Mail: protocollo@comune.bustogarolfo.mi.it

AREA PROMOZIONE DELLA PERSONA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA FONDAZIONE FIGINI NAYMILLER PER IL SERVIZIO ASILO NIDO

TRA

Il Comune di Busto Garolfo, in persona della Responsabile dell'Area Promozione della Persona, dott.ssa Marinella Zambrano, nata a Busto Arsizio il 09.03.1965 e domiciliata per la carica in Busto Garolfo, piazza Diaz n.1, la quale agisce in nome e per conto del Comune medesimo;

E

Il Sig. Ambrogio Luigi Colombo nato a Arluno il 11.06.1949, in qualità di Presidente della Fondazione Scuola dell'Infanzia "Figini Naymiller", con sede legale in Busto Garolfo in Via XXV Aprile, 15, P.I. e codice fiscale 03819530159;

PREMESSO CHE:

- L'asilo nido è un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare;
- l'attivazione del nido deve essere concordata con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio;
- il D.P.R. 275/1999 e la Legge Costituzionale n. 3/2001, nel sancire la rilevanza costituzionale dei principi dell'autonomia scolastica, attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà, nell'ottica di una collaborazione istituzionale volta a improntare il piano dell'offerta formativa alle "esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale", valorizzando il concetto di programmazione territoriale dell'offerta formativa" (art. 3, comma 2) e il principio di adeguatezza della stessa rispetto "ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti" (art. 1, comma 2);
- l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 stabilisce che "Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", evidenziando un ruolo di organizzazione delle richieste territoriali e di supporto alle risposte da parte delle Istituzioni

scolastiche, anche alla luce dell'art. 8, comma 4, del D.P.R. 275/1999, a mente del quale "la determinazione del curriculum tiene conto delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.";

- il Comune accoglie la necessità di costruire un modello pedagogico condiviso per l'erogazione del servizio del nido, tale da garantire un servizio con forte valenza educativa, inserito in un contesto che realizzi una costante attenzione allo sviluppo delle potenzialità del bambino;
- la Legge n. 328/2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" all'art. 1 comma 4 statuisce che *"gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di attività sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- l'Asilo Infantile Franca Caccia Sacco- Nido Millefiori ha gestito in continuità lo sviluppo sul territorio del Comune di Busto Garolfo e nei territori confinanti, dell'educazione per l'infanzia attraverso un rinnovato e rispettoso rapporto con l'Ente Comunale;
- il Comune di Busto Garolfo intende usufruire dei servizi svolti dal NIDO in modo tale da poter garantire ai propri utenti una maggiore disponibilità di servizi di promozione dell'infanzia dai tre mesi ai tre anni aderendo anche ai finanziamenti Regionali di Nidi Gratis;
- che la Fondazione "FIGINI NAYMILLER" esercita, nella propria sede di Busto Garolfo, attività di istruzione prescolare (Scuola Infanzia), nonché attività di Asilo Nido ("Franca Caccia Sacco- Nido Millefiori");
- che la gestione dell'Asilo Nido è autorizzata con Decreto 1/4/1983 n. 84/83 del Presidente della Regione Lombardia;

SI CONVIENE E STIPULA

ART. 1

Oggetto

Oggetto della Convenzione sono i servizi dedicati all'infanzia offerti dal ASILO NIDO Franca Caccia Sacco- Nido Millefiori, favorendo un'offerta formativa completa per ogni età (0/3 ANNI).

ART. 2

Obbligazioni della Fondazione

Il gestore si impegna a :

- accogliere tutti i bambini, anche disabili, ovvero bambini portatori di handicap psico – fisico, in base alla Legge n. 104 del 05.02.92, senza distinzione di genere, nazionalità, religione;
- garantire l'ammissione dei bambini con priorità riservata ai residenti nel Comune di Busto Garolfo. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni potrà essere effettuato solo dopo

che, a chiusura del periodo regolamentare di iscrizione all'Asilo, risultino presentate domande, da parte dei residenti di Busto Garolfo, in numero inferiore ai posti complessivi a disposizione. Per i bambini ammessi all'Asilo Nido e non residenti in Busto Garolfo, la Fondazione potrà stipulare altra convenzione con i Comuni eventualmente interessati.

Tra i residenti richiedenti l'inserimento sarà data precedenza alle famiglie ove entrambi i genitori prestino attività lavorativa in modo continuativo, fatta eccezione per i nuclei familiari dei minori seguiti dai Servizi territoriali che si trovino in stato di particolare bisogno, segnalati dal Comune di Busto Garolfo attraverso l'Ufficio Servizi Sociali, verificate le disponibilità di posti.

- garantire:
 - o la presenza dei criteri di accreditamento regionali – organizzativi generali e di tempi di apertura – stabiliti con Dgr 16 febbraio 2005 n. 20943 allegato A e successive deliberazioni e norme nel tempo vigenti;
 - o il mantenimento dei requisiti stabiliti dal competente Piano di Zona del legnanese, considerando che l'attuale modello prevede un rapporto educatore/bambini pari 1:8 sugli iscritti, inteso come requisito minimo di esercizio (come da DGR 20588 dell'11.02.2005) e pari a 1:7 calcolato sui frequentanti nell'orario full-time dalle 9 alle 16.
- segnalare tempestivamente al Comune i posti eventualmente resisi vacanti;
- comunicare al Comune l'ammontare delle rette, entro il mese di giugno per ciascun anno educativo successivo;
- collaborare in base alle proprie funzioni, alla buona realizzazione della misura regionale "Nidi gratis";
- trasmettere entro il mese di giugno di ogni anno al Comune il conto economico consuntivo della gestione dell'anno precedente, ed entro il mese di ottobre il conto economico preventivo riferito all'anno successivo, ripartito tra la Scuola dell'infanzia e l'Asilo Nido, nonché il documento relativo all'eventuale contributo ricevuto dalla Regione tramite azienda So.Le a seguito della rendicontazione regionale denominata "ex Circolare 4";

ART. 3

Obbligazioni del Comune

Il Comune si impegna a :

- intervenire a favore dei minori appartenenti a famiglie in particolare stato di necessità garantendo la copertura parziale della retta, ai sensi del "Regolamento di disciplina delle prestazioni sociali ed educative";
- favorire la frequenza dei bambini residenti nel territorio integrando il pagamento delle rette, come da specifico regolamento approvato con delibera di Giunta che stabilisce i criteri di contribuzione tramite fasce di ISEE erogando mensilmente e previa presentazione di regolare nota da parte del gestore, il corrispettivo del costo del servizio, al netto della retta che la famiglia versa direttamente all'ente gestore;
- versare alla Fondazione "Figini Naymiller" firmataria della presente convenzione, un contributo annuale onnicomprensivo determinato in **€ 7.250,00 per tutta la durata della presente convenzione**, salvo la possibilità di rivedere in aumento l'importo a secondo delle disponibilità del bilancio Comunale. Tale contributo sarà da adeguare annualmente all'indice ISTAT, a

partire dall'anno educativo 2022/2023, prendendo a riferimento l'indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) generale – tabella delle variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente.

- Il predetto contributo, erogato a sostegno delle attività educative e di supporto alle famiglie e per favorire un contenimento delle rette applicate ai residenti, sarà versato in due tranches:
 - a) prima tranche dell'80% entro ottobre dell'anno educativo in corso, con decorrenza dal ottobre 2021
 - b) seconda tranche del 20% entro il 30 settembre con la presentazione del rendiconto delle attività svolte, nell'anno scolastico precedente, al fine di permettere all'Amministrazione Comunale di liquidare e versare l'importo a saldo.
- valutare, su richiesta dell'ente gestore, la possibilità di erogare un contributo straordinario, tenendo conto dell'entità e dell'utilità dell'intervento, per eventuali opere straordinarie ed indispensabili al miglioramento delle strutture esistenti nonché per una più efficiente erogazione del servizio da parte della Fondazione, il tutto nei limiti degli stanziamenti a bilancio;
- sostenere la realizzazione del servizio di assistenza pre e post nido, per garantire alle famiglie ampia possibilità di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, erogando alla Fondazione Figini un contributo massimo corrispondente alla quota non coperta dalle rette incassate dalle famiglie. Tale contributo verrà erogato a consuntivo, previa presentazione di apposito rendiconto, per ogni anno educativo considerando gli stanziamenti di bilancio disponibili;
- provvedere all'assegnazione di educatori al fine di garantire l'attività di sostegno a favore di bambini con handicap psico – fisico, in base alla Legge n. 104 del 05.02.1992, con un monte ore concordato in base al progetto personalizzato.

ART. 4

Verifiche sull'adempimento convenzione

Al fine di instaurare un rapporto basato sulla chiarezza, sulla partecipazione e nel rispetto delle singole autonomie delle parti firmatarie, le parti stesse si impegnano a momenti di verifica periodica.

ART. 5

Durata della convenzione

La Convenzione avrà durata triennale a partire dal 01/08/2021 sino al 31/08/2024. Sulla base della normativa vigente sarà possibile una risoluzione anticipata anche unilaterale per giusta causa o nel caso di cessazione dell'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 6

registrazione e spese contrattuali

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

ART. 7

trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni per la finalità prevista dalla presente convenzione.

ART. 8

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 9

Controversie

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione, le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di Busto Arsizio.

ART. 10

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, valgono le vigenti norme in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Busto Garolfo,

Il Presidente Fondazione
Scuola dell'Infanzia Figini-Naymiller

La Responsabile Area Promozione della Persona

Don Ambrogio Luigi Colombo

Dott.ssa Marinella Zambrano